



Città di Seregno

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista, tatuaggio e piercing

INDICE GENERALE

TITOLO I – ATTIVITA' DI ESTETISTA

- art. 1. Oggetto del Regolamento
- art. 2. Attività di estetista - definizione
- art. 3. Esercizio dell'attività
- art. 4. Abilitazione professionale
- art. 5. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- art. 6. Efficacia della SCIA
- art. 7. Informazioni sui trattamenti
- art. 8. Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività
- art. 9. Subentro nella titolarità dell'impresa
- art. 10. Trasferimento di sede
- art. 11. Sospensione dell'attività e decadenza del titolo abilitativo
- art. 12. Cessazione dell'attività

TITOLO II – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

- art. 13. Attività di tatuaggio e piercing - definizione
- art. 14. Esercizio dell'attività
- art. 15. Informazione sui trattamenti
- art. 16. Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

- art. 17. Esposizione della SCIA
- Art. 18. Orari e chiusure obbligatorie
- art. 19. Tariffe
- art. 20. Controlli
- art. 21. Sanzioni – attività di estetista
- art. 22. Sanzioni – attività di tatuaggio e piercing
- art. 23. Provvedimenti di urgenza
- art. 24. Validità

TITOLO I – ATTIVITA' DI ESTETISTA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n.1, del regolamento regionale 22 marzo 2016 n.5 e ss.mm, nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia di attività artigianali.

2) Sono escluse dall'attività di estetista e quindi dall'applicazione del presente regolamento:

- a) i trattamenti di carattere medico - curativo - sanitario proprio delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27/7/1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni (fisioterapista, podologo ecc.)
- b) l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- c) le attività esercitate dagli operatori di discipline bionaturali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2.

Art. 2 – Attività di estetista – definizione

1) Ai sensi della l. 1/90 è attività di estetista quella comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2) Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, è da intendersi attività ai sensi della legge n. 1/90 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di prodotti cosmetici in base alla l. 713/86 e s.m.i. e di specifici apparecchi di cui al d.m. dello Sviluppo Economico 15/10/2015 n. 206.

3) Sono pertanto soggette alle norme del presente regolamento e al possesso dei medesimi requisiti professionali anche le seguenti attività che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario:

- attività di truccatore (ivi compreso il disegno epidermico e trucco semipermanente) e visagista;
- depilatore, manicure, massaggiatore facciale e pedicure estetico;
- applicazione di extension ciglia;
- solarium e centro abbronzatura (comma 4);
- onicotecnica (comma 5).

4) L'uso di lampade, lettini o altri strumenti abbronzanti è subordinato alla presenza e l'assistenza continua da parte di personale qualificato estetista, ai sensi

dall'aggiornamento all'allegato alla l. 1/90 così come sostituito con il d.m. 15/10/2015 n. 206;

5) Anche l'onicotecnica, (attività consistente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata e poi applicata sulle unghie del cliente con successiva, eventuale, rimodellatura e colorazione) rientra nella sfera di applicazione della l. 1/90, poiché ha la finalità di migliorare l'aspetto estetico delle mani, anche nel caso in cui questa venga prestata in via specifica. La semplice decorazione di unghie artificiali e la conseguente applicazione non sono soggette al possesso della qualifica professionale di estetista.

Art. 3 – Esercizio dell'attività

1) Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività di estetista in sede fissa, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia, altro impedimento fisico o nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.

2) Nel caso in cui l'attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento e ai requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1 al reg. r. 5/2016, in quanto compatibili.

3) È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista, nel rispetto degli specifici requisiti igienico sanitari, nei luoghi di cura o di riabilitazione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici, fermo restando che non può sussistere alcuna commistione fra l'attività di estetista e l'attività sanitaria che devono essere esercitate in ambienti fisici separati, in uso esclusivo.

4) Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

5) Alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel d.l. 114/1998, e successive modificazioni, purché tali prodotti siano debitamente certificati e garantiti ai sensi del regolamento 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

6) L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi a estetisti e acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.

7) L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari è soggetta alla presentazione di apposita SCIA per ciascuna attività.

Art. 4 – Abilitazione professionale

1) L'esercizio dell'attività di estetista, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3, l. 1/90 e ss.mm. nonché dei relativi provvedimenti attuativi regionali.

2) Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

3) Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

4) Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del reg. r. n. 5/2016 nel caso di impresa artigiana in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla vigente normativa.

5) Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

6) Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.

In caso di malattia o comunque di assenza temporanea del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.

7) Il Comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida, l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 21 bis l.r. 73/89.

Art. 5 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista, tatuaggio o piercing deve presentare ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 l. 7/8/1990 n. 241, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

2) La SCIA è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

Art. 6 – Efficacia della SCIA

1) La SCIA è ricevibile previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a. possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b. conformità urbanistica ed edilizia dei locali;
- c. idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature in base alla normativa vigente e all'allegato 1 del reg. r. n. 5/2016 e ss.mm.
- d. ogni altra autorizzazione/comunicazione eventualmente necessaria per la presenza di specifiche particolari circostanze.

2) La SCIA è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà e ricade nelle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi.

3) La ricevuta della comunicazione unica che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP costituisce titolo per avviare l'attività.

4) Dalla data di emissione della ricevuta dell'avvenuta consegna al SUAP, decorrono i termini per l'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 19 commi 3 e 6 l. 241/90; a tal fine il SUAP, dopo aver controllato la regolarità e completezza formale della documentazione, ne cura la trasmissione all'ufficio ATS (Agenzia di tutela della salute) competente ed eventualmente ad altre amministrazioni e uffici competenti preposti all'attività di controllo.

5) È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies l. 241/90.

Art. 7. – Informazioni sui trattamenti

1) Sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore, prima di ogni trattamento estetico, il cliente dovrà essere adeguatamente informato, da parte dell'estetista o Responsabile tecnico, sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, nonché riguardo a ulteriori precauzioni post-trattamento.

Art. 8. – Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

1) Chiunque eserciti le attività di cui al presente regolamento deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.

2) Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le norme e prescrizioni di cui all'allegato 1 del reg. r. 5/2016 e ss.mm.

Art. 9 – Subentro nella titolarità dell'impresa

1) Il richiedente, in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 4, che subentri a una attività esistente e regolarmente segnalata, deve allegare alla segnalazione certificata di subentro copia del certificato notarile attestante la cessione d'azienda e la dimostrazione del possesso dei requisiti professionali richiesti.

2) In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi o aventi causa possono entro un termine non superiore a 12 mesi prorogabile per un ulteriore anno:

- a) se in possesso dei requisiti professionali, continuare l'attività presentando SCIA di subingresso e allegando la documentazione attestante la qualità di erede o rappresentante legale del titolare incapace;
- b) in caso di assenza dei requisiti professionali continuare l'attività presentando SCIA di subingresso, allegando la documentazione attestante la qualità di erede o rappresentante legale del titolare incapace e nominando un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali.

Art. 10 – Trasferimento di sede

1) Il trasferimento di sede dell'esercizio è soggetto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'apertura, relativamente ai locali in cui viene trasferita l'attività, per quanto attiene alla materia urbanistica, edilizia e igienico sanitaria; la presentazione della SCIA dovrà pertanto avvenire osservando le norme del presente regolamento (art. 5 e seguenti).

Art. 11 – Sospensione dell'attività e decadenza del titolo abilitativo

1) Le attività di cui al presente titolo possono essere sospese per un periodo non superiore a 12 mesi; eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi e comprovati motivi. L'imprenditore che intende sospendere l'attività deve preventivamente comunicarlo allo Sportello Unico per le Imprese mediante specifica segnalazione certificata.

2) È in capo all'imprenditore l'obbligo di comunicare la ripresa dell'attività mediante specifica segnalazione certificata.

3) In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroghe per comprovati gravi motivi, il titolo abilitativo si intende decaduto e l'operatore interessato all'eventuale riapertura dell'esercizio è tenuto alla presentazione di nuova segnalazione certificata.

Art. 12 – Cessazione dell'attività

1) Il titolare o legale rappresentante deve comunicare la cessazione dell'attività esclusivamente alla Camera di Commercio competente per territorio, senza dover comunicare il medesimo fatto al SUAP. L'impresa assolve quindi all'obbligo di comunicazione della cessazione al SUAP con la sola comunicazione alla Camera di Commercio.

TITOLO II – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 13 – Attività di tatuaggio e piercing - definizione

1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing ai sensi della legge 23 luglio 2021 n. 13 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5796 del 21 dicembre 2021.

2) Si definisce tatuaggio la tecnica di colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi ovvero mediante tecnica di scarificazione finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti.

3) Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Art. 14 – Esercizio dell'attività

1) Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi, uno per operatori di tatuaggio e uno per operatori di piercing, come previsto dall'art. 3 l.r. 13/2021 e successivi provvedimenti attuativi.

2) L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché l'apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono svolte, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 l. 241/90; si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento.

3) I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria.

4) Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

5) Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della l.r. 13/2021.

6) L'esercizio dell'attività devono inoltre essere rispettati i divieti stabiliti dall'art. 5 e 6 della l.r. 13/2021.

7) L'utilizzo di spazi di lavoro per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing all'interno di locali in cui si svolgono l'attività di estetista o altre attività di servizi alla persona compatibili con i requisiti igienico-sanitari richiesti per l'attività di tatuaggio e piercing, è soggetto al rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale e dal presente regolamento.

Art. 15. – Informazioni sui trattamenti

1) È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuaggio e di piercing di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

2) L'operatore deve acquisire il consenso informato sui rischi legati all'esecuzione di tatuaggi e piercing e le precauzioni da tenere dopo la loro esecuzione del soggetto interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile.

3) Il consenso informato deve essere acquisito sui modelli regionali, di cui all'allegato 6 della D.g.r. 5796/2021 e ss.mm.

Art. 16 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

1) Chiunque eserciti le attività di cui al presente regolamento deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.

2) Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le norme e prescrizioni di cui all'allegato 4 della D.g.r. n. XI/5796 del 21 dicembre 2021 e ss.mm.

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17. – Esposizione della SCIA

1) Copia della segnalazione certificata corredata della ricevuta di accettazione telematica e copia dell'attestato di qualificazione professionale devono essere esposte

nel locale destinato all'attività ed esibite su richiesta del personale delle Forze dell'Ordine nonché dei funzionari preposti al controllo sanitario.

2) Coloro che ai sensi dell'art. 3 comma 1) esercitano eccezionalmente l'attività nella sede designata dal cliente o nei casi di cui al comma 2) del citato articolo 3, devono recare con sé copia della SCIA corredata della ricevuta di accettazione telematica ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3) È fatto obbligo a ogni operatore che svolge le attività di cui all'articolo 13 di affiggere in modo visibile al pubblico le informazioni inerenti al rispetto dei requisiti di formazione professionale e dei materiali e dei prodotti utilizzati, nonché l'informativa circa i rischi legati all'esecuzione di tatuaggi e piercing.

Art. 18 – Orari e chiusure obbligatorie

1) Gli orari giornalieri dell'attività e le giornate di chiusura annuali sono così stabiliti:

a. L'orario giornaliero dell'attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00. All'interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l'orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere una o più interruzioni nell'arco della giornata;

b. gli esercizi non sono obbligati alla chiusura infrasettimanale; hanno comunque la facoltà di restare chiusi in uno o più giorni della settimana liberamente scelti dal titolare dell'attività, sempre nel rispetto dell'obbligo della comunicazione preventiva esclusivamente alla clientela, nell'ambito delle norme a tutela del consumatore;

c. agli esercenti è consentito di protrarre l'attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di accedere dall'esterno, per non oltre un'ora, solo allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura normale;

d. gli esercizi devono esporre al pubblico un cartello ben visibile, anche ad esercizio chiuso, indicante l'orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l'indicazione del giorno o dei giorni di chiusura infrasettimanale, eventualmente prescelti.

e. Gli esercizi di cui al presente regolamento non sono obbligati ad osservare la chiusura domenicale e festiva.

Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.

2) Con ordinanza sindacale possono essere introdotte chiusure temporanee per motivi imperativi di interesse generale.

Art. 19 – Tariffe

1) L'esercente deve esporre le tariffe praticate in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 20 – Controlli

1) Gli agenti delle Forze di Polizia, il personale dell'ATS, ed il personale della Polizia Locale incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati e compresi quelli presso il domicilio in cui si svolge l'attività; l'esercizio dei controlli deve avvenire nel rispetto delle norme in materia.

2) La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente regolamento è effettuata dal competente servizio di ATS.

Art. 21 – Sanzioni attività di estetista

1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetista in assenza dei requisiti professionali, è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria per importo non inferiore a 516,00 euro e non superiore a 2.582,00 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24/11/1981 n. 689, e successive modificazioni.

2) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza aver presentato la segnalazione certificata è inflitta una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1032,00.

3) Nei casi di cui al comma 1) e al comma 2), oltre alla sanzione pecuniaria irrogata dal servizio di Polizia Locale, il Dirigente Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

4) Le violazioni al presente regolamento, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti e fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs. 18/08/2000 n. 267, vigente in materia di violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore 80,00 euro e non superiore a 480,00 euro.

5) Ai sensi dell'art. 21 bis l.r. 73/89 in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il comune può disporre, oltre all'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della l. 689/1981.

Art. 22 – Sanzioni attività di tatuaggio e piercing

1) Si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 l.r. 13/2021.

2) Nel caso di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi previsti o senza aver presentato la SCIA, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000, il

Dirigente Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dispone altresì la chiusura immediata dell'attività.

3) Nel caso di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in violazione o senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e con la sospensione immediata dell'attività. L'ATS territorialmente competente indica le prescrizioni a cui l'operatore deve ottemperare, determinando altresì il termine entro il quale quest'ultimo si deve adeguare. L'attività rimane sospesa sino al completo adeguamento alle prescrizioni. In caso di mancata ottemperanza entro il termine stabilito, il comune dispone la chiusura dell'attività.

Art. 23 - Provvedimenti d'urgenza

1) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nei precedenti articoli 21 e 22, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'atto autorizzatorio, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Art. 24 - Validità

1) Il Regolamento comunale per l'attività di estetista, tatuaggio e piercing entra in vigore all'atto di esecutività della delibera di approvazione.

2) Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio Comunale e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

3) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi che disciplinano la materia.